HDEMOS®
Sede legale
Via Costantino Morin 28
00195 Roma
Tel: 0693569990
Fax: 0693569991
Mail: info@hdemos.it

**Correzione Parere diritto civile n. 2**
**Dott. ssa Prantil**

**Correzione**
Il parere così come formulato non raggiunge la sufficienza.

Forma espositiva poco chiara con periodi troppo lunghi e poco chiari. Non si possono utilizzare abbreviazioni, espressioni tipo: *a primo acchito* oppure *va da sé che, dal punto di vista del codice civile* in quanto troppo informali o poco idonei. Tali espressioni possono essere sostituite con *"Ad una prima analisi…" "Sembrerebbe possibile sostenere che"* il codice civile non ha punti di vista. Detta delle norma e regole da seguire. Quindi semplicemente *Il codice civile disciplina questa figura ex articolo …*
Ci sono delle ripetizioni concettuali superflue.

Si allega la correzione per permetterLe di valutare le correzioni.

Il ragionamento è corretto, mancano però delle vere e proprie conclusioni.

Distinti Saluti

Traccia nr. 2

Il caso in esame richiede di inquadrare preliminarmente la natura dell'atto compiuto dai genitori di Sempronio per comprendere se il bene oggetto del predetto atto entra a far parte del patrimonio "comune" di Sempronio e Nevia oppure se esso per sua natura rimane nella esclusiva disponibilità di Sempronio.

inserire norme di riferimento

A primo acchito, si può rilevare che, a differenza di una normale donazione ex art 769 cod. civ., intesa come contratto con il quale una parte per puro spirito di liberalità arricchisce un'altra parte depauperando il proprio patrimonio per arricchire il patrimonio altrui, i genitori di Sempronio non si privano di alcun bene ma ne acquistano ulteriormente uno con del denaro proprio, trasferendone la proprietà al figlio. Attraverso tale operazione i genitori di Sempronio ottengono il risultato che otterrebbero con una donazione diretta ponendo però in essere una

frase troppo lunga

contratto (di compravendita) che ha una causa diversa e ulteriore, ma che di fatto produce un vantaggio patrimoniale ma carfrauti di un altro soggetto (pagamento del prezzo da parte di soggetto diverso dallo intestatario). Tale intestazione di bene in nome altrui rientra tra le tipologie di c.d. donazione indiretta, in quanto le parti, seppur con lo intento di realizzare il risultato tipico della donazione (depauperamento del proprio patrimonio a favore dello arricchimento del patrimonio altrui) lo fanno attraverso uno strumento giuridico diverso che lo realizza in via mediata. Dal punto di vista del cod. civ. questa figura di liberalità è disciplinata all'art. 809, dove si parla di "atti diversi" da quelli dell'art. 769 rimanendo in tema di donazione ma applicando a questi solo alcune norme sulla donazione.

già scritto (inutile)

Il cod. civ. disciplina questa figura ex art. ...

Di fatto Sempronio si trova ad essere

l'intestatario di un immobile che non ha pagato né con denaro proprio né con denaro ricevuto in donazione e/o in altra modalità. Dal punto di vista di Sempronio altro non può essere che una donazione. Il contratto stipulato dai genitori ha una propria causa autonoma che è il trasferimento del bene su corrispettivo ma che di fatto realizza una liberalità. I negozi sono tra di loro collegati, ma hanno cause diverse tese al medesimo scopo.

La Cass. Sez Unite 18725/2017 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale "è donazione indiretta l'atto caratterizzato dall'elemento oggettivo e soggettivo tipico della donazione, dove l'arricchimento del soggetto è una conseguenza ulteriore che deriva da atti che hanno una propria causa ossia costituisce un risultato che si va ad aggiungere agli effetti propri prodotti dallo strumento giuridico usato".

Tornando al caso in esame, la intestazione dell'immobile viene fatta dai genitori al tempo in cui Sempronio risulta sposato con Tizia in regime di comunione legale dei beni. Ai sensi dell'art. 177 cod. civ. rientrano nella comunione dei beni - appartengono cioè ad entrambi i coniugi - tutti "gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad eccezione di quelli relativi ai beni personali".

È evidente pertanto che ai fini per sostenere la tesi che vede l'immobile intestato a Sempronio come un bene personale - e quindi un bene di sua proprietà esclusiva - è necessario che esso sia inquadrabile come un "bene acquisito successivamente al matrimonio per effetto di donazione ... quando nello atto di liberalità ... non sia specificato che i beni sono attribuiti alla comunione" secondo quanto previsto dall'art 179 co 1 lett. b). Come

Ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c., sono beni personali del coniuge, tra gli altri, ~~gli~~ i "beni ...",

↓

Dottrina: la donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, compresa quella indiretta.

Come osservato al paragrafo che precede l'intestazione di beni in nome altrui è un atto configurante donazione indiretta che ai sensi dell'art. 179 col lett b) rientra tra le tipologie di atti aventi come oggetto beni escludibili dalla comunione.
L'articolo citato specifica nella parte finale che è necessario che l'atto sia privo della specificazione "bene attribuito alla comunione" ~~(ultima parte art 179 cod. civ.)~~.
Nel caso in esame non vi è alcun elemento di questa attribuzione ad entrambi i coniugi perciò va da sé sembrerebbe ~~che~~ è possibile sostenere in toto la tesi secondo cui Sempronio possiede quello specifico bene per un intero e non è tenuto a versare la metà del valore alla allora moglie Maria.
Si evidenzia che per la donazione indiretta non è richiesta la forma dell'atto pubblico, bensì è suff. la forma del negozio che si usa per trasferire la proprietà (si veda la ??

inutile

no abbreviazione

manca parole

del contratto a favore di terzo ad esempio).
Sempronio e Tizia, prima di procedere alla divisione dei beni a seguito di separazione (passata in giudicato), dovranno procedere a rimborsi e restituzioni ex art. 192 cod. civ., terranno da qui sottratti i beni la cui provenienza è personale del coniuge e poi divideranno in parti uguali attivo e passivo rimanente ex art. 194 cod. civ. I beni che non possono essere divisi dovranno essere venduti con spartizione del prezzo ricavato anche all'interno della comunione stessa ove uno dei coniugi fosse interessato all'acquisto della quota altrui.